

5.0.74 (testo 2)

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta 2020 e 2021, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

5.0.90 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di sostegno alle imprese operanti nel settore dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. Al fine di garantire sostegno economico alle attività commerciali operanti nel settore dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, le disposizioni di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recanti l'assoggettamento all'imposta di consumo dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, non si applicano ai prodotti immessi al consumo nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 15,4 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.89 (testo 2)

TURCO, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sospensione adempimenti fiscali)

1. Per le imprese ed i lavoratori autonomi la cui attività economica sia stata interessata da più di centocinquanta giorni di chiusura, o sospensione, a far data dal 31 gennaio 2020 per effetto dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono sospesi, fino alla fine del periodo emergenziale, gli adempimenti relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, e al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

6.0.200 (testo 3)

MARCUCCI, COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Disposizioni per il settore termale e la
riqualificazione delle strutture ricettive)*

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

22.0.51 (testo 3)

STEFANO, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 22-bis.

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, aggravate dalla attuale evidente carenza di medici di ogni ordine e grado e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 425, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono prorogate al 31 dicembre 2023 e si applicano ai medici in servizio alla data del 15 dicembre 2020, su richiesta dell'interessato da presentarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le misure di cui al presente comma si applicano ai medici ospedalieri e ai medici docenti universitari che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale, previo parere obbligatorio e vincolante del direttore generale della Azienda ospedaliera o Istituti simili di riferimento e, in caso dei medici universitari, del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo di appartenenza.

2. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la parola: "settantesimo" è sostituita dalla seguente: "settantaduesimo"».

29.49 (testo 2) (già 30.31)

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI,
MONTANI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nei limiti delle assegnazioni necessarie a garantire il ripristino dell'equilibrio economico di ciascun contratto di servizio o diverso atto di regolazione dell'affidamento delle aziende di trasporto pubblico locale in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Ai fini del riparto delle risorse di cui al primo periodo si tiene conto, in via prioritaria, della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media di ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio, nonché all'incidenza dei ricavi sulla somma ricavi-corrispettivo registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.»;

b) al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni di cui al terzo periodo possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompenzazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

30.197 (testo 3)

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti:

«11-*bis*. Al fine di garantire la continuità operativa, anche in considerazione dei gravi rallentamenti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite con le parole "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, primo periodo:

1) le parole "con esclusione del" sono sostituite dalla parola ", è compreso il";

2) le parole ", di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale" sono soppresse;

3) dopo le parole "istituzione scolastiche", sono inserite le seguenti: "i cui oneri graveranno interamente sulle spese di funzionamento della struttura di supporto";

c) al comma 3, secondo periodo, le parole "dirigenziale e" sono soppresse;

d) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sempre nell'ambito del menzionato contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui";

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-*bis* e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 3, 4, 5 e 7, dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pari a complessivi ulteriori euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

36.9 (testo 3)

RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 2, secondo periodo, le parole "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "36 mesi";

b. dopo il comma 2 *bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023."

4-*ter*. L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."."

36.9 (testo 2)

RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 2, secondo periodo, le parole "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "36 mesi";

b. dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

"2-ter. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023."

4-ter. L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 30 aprile 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."."

38.0.2 (testo 2)

TOSATO, MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BRIZIARELLI, PIROVANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.

2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare sovracompensozioni:

a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 2. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziare ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.

4. Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.

5. Ai fini del presente articolo, per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 5, il Ministero del Turismo è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

7. Per consentire lo svolgimento del *"Salone Internazionale del Mobile di Milano, 5 - 10 settembre 2021"* ed incentivare la partecipazione degli espositori, è stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2021 in favore dell'Ente Fiera Milano.

8. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, e agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

38.0.30 (testo 2)

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure di sostegno alle emittenti radiotelevisive locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali, anch'esse interessate dalla situazione emergenziale derivante dai minori introiti pubblicitari conseguenti alle difficoltà economiche del territorio di riferimento, di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stata di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19.

2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

3. Agli oneri derivanti presente articolo, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».